



FEDERAZIONE REGIONALE
ORDINI DOTTORI AGRONOMI
DOTTORI FORESTALI
DELLA LOMBARDIA

Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO GENERALE DI FUNZIONAMENTO DELLA FEDERAZIONE

Approvato dall'Assemblea del 5 maggio 2017 ai sensi 1° comma dell'art. 21 quater, Legge 7/01/1976 n. 3 e ss.mm.ii.

ART. 1 – LA FEDERAZIONE REGIONALE

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia è istituita ai sensi del 1° comma dell'Art. 21-bis lg. 7/01/1976 n. 3, e ss.mm.ii.

ART. 2 – SEDE

La sede legale della Federazione è definita, ai sensi del I comma dell'art.21-bis lg. 7/01/1976 n. 3 e ss.mm.ii., nel capoluogo di regione.

Al fine di razionalizzare l'operatività e l'organizzazione, nonché la fornitura di servizi da parte della Federazione, il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà identificare una o più sedi operative in altri capoluoghi di provincia.

ART. 3 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

La composizione degli organi della Federazione è definita del 3° comma dell'Art. 21-bis lg.7/01/1976 n. 3, e ss.mm.ii.

3.1 Assemblea

Ai fini della certezza della composizione dell'Assemblea e della tempestività nella sostituzione dei componenti, i Consigli degli Ordini territoriali costituenti la Federazione sono obbligati comunicare entro 10 giorni la nomina di nuovi Consiglieri a seguito di elezioni, ovvero a seguito di subentro in una delle ipotesi espressamente previste dall'ordinamento professionale, ai fini della sostituzione di un Consigliere durante il mandato.

3.2 Consiglio

3.2.1 Il Consiglio può nominare, altresì, tra i suoi componenti un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

a. Il Vice-Presidente, su delega del Presidente, rappresenta la Federazione in riunioni od incontri o per il compimento di singole attività delegate.

b. Il Segretario coadiuva il Presidente o chi ne fa le veci nell'espletamento dell'attività necessaria a garantire il funzionamento della Federazione e sovrintende alla amministrazione dell'Ente, curando la tenuta dei verbali e della documentazione istituzionale e dà esecuzione alle delibere degli Organi.

c. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e la gestione delle finanze della Federazione ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità.



3.2.2 Il Consiglio può nominare con propria deliberazione un collaboratore esterno cui affidare la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e delle adunanze delle assemblee.

3.3 Il Presidente

3.3.1 Il Presidente può invitare i membri del consiglio nazionale, iscritti agli Ordini della regione; se presenti, partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto.

3.3.2 Con la fine del mandato del presidente, anche se in carica da meno di due anni, decadono anche il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, se nominati.

3.3.3 In caso di impedimento del Presidente e del vicepresidente sono sostituiti dal più anziano per iscrizione all'Albo dei Consiglieri della Federazione in carica.

3.3.4 E' facoltà del presidente conferire deleghe ai consiglieri su temi specifici.

ART. 4 – FUNZIONI DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Oltre a quanto definito dal 7° comma dell'art. 21-ter, Legge 7/01/1976 n. 3 e ss.mm.ii., il Consiglio stabilisce entro il mese di novembre di ogni anno il contributo a carico degli iscritti in favore della Federazione, nonché le date per il suo relativo versamento. Gli Ordini provvedono all'esazione del contributo dovuto alla Federazione dai propri iscritti e rimettono gli importi dovuti con le scadenze approvate.

Entro il 20 gennaio di ogni anno gli Ordini comunicano alla segreteria della Federazione il numero dei rispettivi iscritti al primo gennaio dell'anno in corso, in base al quale verrà calcolata la quota da versare alla Federazione.

ART. 5 – PRINCIPI DI SVOGIMENTO DELL'ATTIVITA' ESTERNA

Le funzioni della Federazione sono regolate dall'art. 21-ter, della lg. 7/01/1976 n. 3, e ss.mm.ii.

5.1 Attività presso gli Enti e strutture Regionali

La Federazione, quale struttura ordinistica a livello regionale, espleta la sua funzione di rappresentanza unica ed autorizzata di tutti i Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali costituenti la medesima, nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, comprese tutte le istituzioni pubbliche e private a livello regionale e le Università.

5.3 Rapporti con il CONAF

La Federazione, quale struttura ordinistica di livello regionale, svolge attività di consultazione e concertazione verso l'organo verticistico della categoria, al fine di farsi latore di istanze ed indirizzi emergenti dalla propria attività regionale ed al fine di contribuire alla formazione di indirizzi uniformi e concertati per il corretto espletamento della propria attività a livello regionale, in relazione alle linee di indirizzo espresse dal Conaf a livello nazionale.

Al fine di rendere effettivo tale ruolo di collegamento e rappresentanza, la Federazione, previa delibera del proprio Consiglio, provvederà a partecipare all'istituzione o all'adesione, ove già istituita, alla Consulta dei Presidenti di Federazione, quale organo di concertazione in cui sono



rappresentate tutte le Federazioni regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, al fine della partecipazione alla Conferenza Permanente con il Conaf.

La Consulta dei Presidenti di Federazione Regionale è consesso autonomo ed esterno rispetto alla Federazione Regionale e, come tale, sarà appositamente istituito e regolamentato in virtù delle delibere dei Consigli delle Federazioni costituenti.

ART. 6 - PRINCIPI DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' INTERNA

Le funzioni della Federazione sono regolate dall'art. 21 ter, della lg. 7/01/1976 n. 3, e ss.mm.ii.

6.1 Il Consiglio può costituire Dipartimenti che elaborano progetti e proposte da sottoporre al Consiglio. Il Dipartimento è coordinato da un consigliere delegato dal Presidente. In casi particolari a coordinare un Dipartimento potrà essere delegato anche un non consigliere che risponderà direttamente al Consiglio.

5.2 Attività di coordinamento con gli Ordini territoriali costituenti la Federazione.

Gli Ordini aderenti trasmettono alla Federazione l'elenco di tutti gli iscritti con l'indirizzo ed i recapiti telefonici, e-mail ordinaria e PEC per le comunicazioni istituzionali, qualora non disponibili nel portale informatico messo a disposizione dal CONAF per le Federazioni.

6.3 Per l'espletamento delle proprie funzioni, nonché per la gestione della formazione e della comunicazione, saranno utilizzate risorse, strutture e personale propri della Federazione, nonché collaboratori esterni secondo i compiti e l'organizzazione deliberata dal Consiglio della Federazione a norma di legge.

ART. 7 – RINVIO ALLE DELIBERAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e per quanto non previsto dalle leggi vigenti, valgono le deliberazioni del Consiglio di Federazione.

ART. 8 - ABROGAZIONI

È abrogato, a far data dall'approvazione del presente Regolamento, quello approvato nella seduta del Consiglio del 20 giugno 1992.